

**Regolamento concernente il funzionamento dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base).**

## **Capo I**

### **Disposizioni generali**

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Soggetti beneficiari

Articolo 4 Attuazione degli interventi

## **Capo II**

### **Disposizioni particolari per l'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia**

Articolo 5 Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia

Articolo 6 Termini e modalità di presentazione della domanda di iscrizione

Articolo 7 Modalità di conferma del mantenimento dell'iscrizione

Articolo 8 Casi di inammissibilità

Articolo 9 Gestione dell'Elenco

Articolo 10 Casi di sospensione e cancellazione dall'Elenco

## **Capo III**

### **Disposizioni particolari per il finanziamento dei corsi di studio pre-AFAM in uno strumento musicale o in canto e nelle relative discipline collegate**

Articolo 11 Contenuti del bando

Articolo 12 Modalità di presentazione delle domande e di avvio del procedimento

Articolo 13 Tipologie di spese ammissibili

Articolo 14 Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

## **Capo IV**

### **Disposizioni particolari per il finanziamento dei corsi di studio per l'insegnamento musicale di base in uno strumento musicale o in canto con programma didattico di tipo libero**

Articolo 15 Contenuti del bando

Articolo 16 Modalità di presentazione delle domande

Articolo 17 Tipologie di spese ammissibili

Articolo 18 Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

## **Capo V**

### **Disposizioni particolari per il finanziamento dei progetti didattici musicali realizzati da associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica**

Articolo 19 Contenuti del bando

Articolo 20 Modalità di presentazione delle domande

Articolo 21 Tipologie di spese ammissibili

Articolo 22 Commissione di valutazione

Articolo 23 Criteri, parametri e punteggi di valutazione dei progetti

Articolo 24 Formazione della graduatoria dei progetti

Articolo 25 Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

## **Capo VI**

### **Disposizioni procedurali comuni ai Capi III, IV e V**

Articolo 26 Modalità di rendicontazione della spesa

Articolo 27 Revoca del contributo

Articolo 28 Cumulo con altri contributi

## **Capo VII**

### **Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 29 Disposizioni transitorie

Articolo 30 Rinvio

Articolo 31 Entrata in vigore

## **Capo I**

### **Disposizioni generali**

#### Art. 1

##### Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), di seguito legge, disciplina il funzionamento dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia.
2. In particolare, il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) della legge:
  - a) le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, di seguito Elenco, e di conferma del mantenimento dell'iscrizione per gli anni successivi a quello di prima iscrizione, nonché i casi di sospensione e cancellazione dall'Elenco;
  - b) il contenuto dei bandi di cui agli articoli 6, 10 e 15 della legge;
  - c) le modalità di presentazione della domanda di ammissione ai contributi, la documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità, le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione relativamente agli interventi disciplinati ai Capi I, II e III del Titolo II della legge;
  - d) con riferimento agli interventi previsti dal Capo III del Titolo II della legge anche i criteri e i parametri di valutazione dei progetti e i relativi punteggi, l'importo massimo del contributo concedibile, le modalità di eventuale cofinanziamento e i termini di rendicontazione.

#### Art. 2

##### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) insegnamento principale di strumento e canto: l'insegnamento della singola materia di indirizzo caratterizzante il percorso di studio di ciascun allievo, che si compie attraverso un corso di studio;
  - b) insegnamento di discipline collegate: l'insegnamento delle singole materie non di indirizzo previste dal percorso di studi a completamento dell'insegnamento principale di strumento e canto;
  - c) corso di studio: una serie di lezioni dedicate all'insegnamento principale di strumento e canto e alle relative discipline collegate, svolte con cadenza regolare nell'arco dell'anno scolastico di riferimento;

- d) durata del corso di studio: l'arco di tempo di svolgimento dell'attività didattica musicale di base, strutturata in almeno ventiquattro lezioni per ogni allievo iscritto distribuite nel corso dell'anno scolastico;
- e) arco temporale di riferimento dei corsi di studio pre-AFAM: il periodo di svolgimento dei corsi previsti al Capo I del Titolo II della legge, coincidente con l'intervallo di tempo compreso tra il 1° settembre di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo;
- f) arco temporale di riferimento dei corsi di studio liberi: il periodo di svolgimento dei corsi previsti al Capo II del Titolo II della legge, coincidente con l'intervallo di tempo compreso tra il 1° settembre di un anno e il 31 agosto dell'anno successivo;
- g) regolamento di funzionamento della scuola non statale di musica: l'insieme di disposizioni che disciplinano l'attività organizzativa e didattica della scuola non statale di musica, regolamentando aspetti quali sedi, funzioni di segreteria, orari di apertura, organi, incarichi di direttori e docenti, descrizione e durata dei corsi, modalità di iscrizione, costi, saggi ed esami, utilizzo di strumenti musicali e materiali didattici.

#### Art. 3

##### Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco gli Enti gestori delle scuole non statali di musica che svolgono le attività didattiche musicali di base previste dalla legge, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge esclusivamente gli Enti gestori delle scuole non statali di musica iscritte all'Elenco.
3. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge esclusivamente le associazioni di rete costituite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge tra enti gestori di scuole non statali di musica e in possesso dei requisiti previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo alla data della presentazione della domanda.

#### Art. 4

##### Attuazione degli interventi

1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti contributivi è il Servizio competente in materia di istruzione, di seguito Servizio, che provvede, per l'istituzione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 1, della legge, sulla base di un avviso emanato annualmente e, per gli interventi disciplinati dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 10, comma 1, e dall'articolo 15, comma 1, della legge, sulla base di bandi emanati periodicamente.

### Capo II

#### **Disposizioni particolari per l'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia**

#### Art. 5

##### Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia

1. L'Elenco è istituito presso il Servizio e viene pubblicato nella sezione dedicata alle scuole non statali di musica del sito internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. All'Elenco possono iscriversi gli Enti gestori delle scuole non statali di musica in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge che svolgano attività didattica musicale di base.
3. L'iscrizione nell'Elenco costituisce condizione necessaria al fine di poter beneficiare dei contributi per la realizzazione degli interventi disciplinati ai Capi I e II del Titolo II della legge.

4. Le comunicazioni tra gli Enti interessati ad iscriversi all'Elenco ed il Servizio vengono scambiate mediante posta elettronica certificata (di seguito PEC) da inviarsi all'indirizzo indicato nell'avviso.
5. L'avvio del procedimento di iscrizione è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alle scuole non statali di musica. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.

#### Art. 6

##### Termini e modalità di presentazione della domanda di iscrizione

1. Il Direttore del Servizio emana entro il 30 settembre di ciascun anno apposito avviso pubblico per l'iscrizione nell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, di seguito avviso, con la relativa modulistica.
2. L'avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale.
3. Gli Enti interessati all'iscrizione nell'Elenco presentano domanda al Servizio dall'1 al 31 ottobre di ciascun anno, esclusivamente tramite PEC dell'Ente gestore ovvero mediante il sistema informatico regionale dedicato, secondo quanto indicato nell'avviso.
4. La domanda è redatta su modulistica conforme a quella approvata con l'avviso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e inviata al Servizio completa della seguente documentazione, prevista a pena di inammissibilità:
  - a) qualora non già in possesso del Servizio, copia di atto costitutivo e statuto dell'ente richiedente in cui lo svolgimento dell'attività didattica musicale di base sul territorio regionale sia indicato tra le attività volte al conseguimento dei fini istituzionali e, in caso di variazioni intervenute successivamente, copia dello statuto vigente e dell'atto con cui le modifiche sono state adottate dall'organo competente in base allo statuto;
  - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante il possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge alla data di presentazione della domanda per l'anno scolastico di riferimento.
5. Alla domanda deve essere inoltre allegata la seguente documentazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente:
  - a) copia del regolamento di funzionamento della scuola non statale di musica e dell'atto con cui è stato adottato dall'organo competente in base allo statuto;
  - b) copia degli atti con cui l'organo competente in base allo statuto ha deliberato di avviare la gestione della scuola non statale di musica per l'anno scolastico di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco;
  - c) copia del bilancio preventivo dell'Ente gestore dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda e copia dei bilanci consuntivi dei tre anni precedenti, unitamente ad un estratto del verbale di approvazione degli stessi da parte dell'organo competente in base allo statuto;
  - d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta su modulistica conforme a quella approvata con l'avviso, concernente l'attività didattica musicale di base avviata con allievi iscritti nelle sedi situate sul territorio regionale per l'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda, in cui si attesti:
    - 1) l'elenco degli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, suddivisi tra quelli pre-AFAM e quelli con programma didattico di tipo libero, per i quali sono stati attivati corsi di studio, con indicazione delle date di inizio e fine degli stessi nonché del numero di lezioni in cui sono articolati;
    - 2) l'indicazione del numero e delle date di inizio e fine delle lezioni collettive di musica d'insieme strumentale e corale;

- 3) il numero degli insegnanti che compongono il corpo docente della scuola per l'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda, suddivisi in docenti dei corsi di studio pre-AFAM e dei corsi di studio con programma didattico di tipo libero, nelle materie di insegnamento principale di strumento e di canto, con indicazione dei titoli posseduti da ciascuno tra quelli indicati all'articolo 3, comma 4, lettera b) della legge;
  - e) un elenco degli strumenti musicali che costituiscono la dotazione della scuola non statale di musica dedicata allo svolgimento dell'attività didattica musicale di base, disponibili presso le sedi situate in territorio regionale nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda.
6. Gli enti gestori delle scuole non statali di musica che abbiano già presentato al Servizio nell'ultimo triennio la documentazione richiesta alle lettere b) e c) del comma 5 non devono ripresentarla.
  7. Alla domanda è allegata la documentazione ulteriore eventualmente richiesta dall'avviso.
  8. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'istruttoria della domanda di iscrizione.
  9. La documentazione richiesta ai sensi del comma 7, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve pervenire esclusivamente tramite PEC dell'Ente gestore entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione della domanda.
  10. Entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 4, della legge, fatte salve eventuali sospensioni e interruzioni, il Servizio dispone l'accoglimento o il diniego della domanda di iscrizione e provvede alla pubblicazione dell'Elenco sul sito web istituzionale.

#### Art. 7

##### Modalità di conferma del mantenimento dell'iscrizione

1. Per gli anni successivi a quello di prima presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco gli Enti gestori iscritti e interessati presentano, dall'1 al 31 ottobre di ciascun anno, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà a conferma del mantenimento, per l'anno scolastico in corso alla data di presentazione della dichiarazione, del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, commi 3 e 4, della legge.
2. La dichiarazione di conferma viene presentata al Servizio esclusivamente tramite PEC dell'Ente gestore ovvero mediante il sistema informatico regionale dedicato, secondo quanto indicato nell'avviso.
3. La conferma di cui al comma 1, redatta su modulistica predisposta dal Servizio e resa disponibile sul sito internet regionale entro il 30 settembre di ciascun anno, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente gestore della scuola non statale di musica e corredata della seguente documentazione:
  - a) copia dello statuto dell'ente richiedente se variato successivamente all'ultima trasmissione e copia dell'atto con cui le modifiche sono state adottate dall'organo competente in base allo statuto;
  - b) copia del regolamento di funzionamento della scuola non statale di musica qualora siano intervenute variazioni dalla presentazione della prima domanda di iscrizione nell'Elenco e copia dell'atto con cui le modifiche sono state adottate dall'organo competente in base allo statuto;
  - c) copia dell'atto con cui l'organo competente in base allo statuto ha deliberato di proseguire la gestione della scuola non statale di musica per l'anno scolastico in corso alla data di presentazione della conferma;
  - d) dichiarazione inerente l'attività didattica musicale di base avviata con allievi iscritti nelle sedi situate sul territorio regionale, avente gli stessi contenuti e caratteristiche di quella prevista all'articolo 6, comma 5, lettera d);

- e) un elenco degli strumenti musicali avente gli stessi contenuti e caratteristiche di quello previsto all'articolo 6, comma 5, lettera e), se variati dopo la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco;
  - f) copia del bilancio preventivo dell'Ente gestore dell'anno in corso alla data di presentazione della conferma e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, unitamente ad un estratto del verbale di approvazione da parte dell'organo competente in base allo statuto.
4. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per confermare l'iscrizione.

#### Art. 8

##### Casi di inammissibilità

1. Sono inammissibili le domande di iscrizione all'Elenco e le dichiarazioni di conferma del mantenimento dei requisiti di iscrizione:
  - a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3, comma 1, della legge;
  - b) presentate senza la documentazione prevista all'articolo 6, comma 4;
  - c) presentate con modalità diverse da quelle indicate negli articoli 5, 6 e 7;
  - d) presentate oltre il termine di scadenza, fissato rispettivamente dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 7, comma 1;
  - e) prive di sottoscrizione del legale rappresentante dell'Ente gestore o di altro soggetto munito di delega e potere di firma;
  - f) non trasmesse da casella PEC dell'Ente gestore all'indirizzo PEC indicato nell'avviso o non presentate tramite l'applicativo informatico dedicato, secondo quanto indicato nell'avviso.

#### Art. 9

##### Gestione dell'Elenco

1. Il Direttore del Servizio dispone con proprio decreto l'iscrizione nell'Elenco degli Enti gestori in possesso dei requisiti previsti e la sua pubblicazione sul sito della Regione.
2. L'iscrizione resta valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione o conferma del mantenimento dell'iscrizione, salvo provvedimento di sospensione o cancellazione, disposto con decreto del Direttore del Servizio nei casi indicati all'articolo 10. In tale ultimo caso l'iscrizione cessa dalla data del provvedimento di cancellazione, con gli effetti previsti dal comma 7 dell'articolo 10.
3. Gli Enti iscritti all'Elenco sono tenuti a comunicare al Servizio esclusivamente tramite PEC dell'Ente gestore le sopravvenute modifiche riguardanti denominazione, sede, recapiti e dati fiscali, nonché le variazioni statutarie o regolamentari entro trenta giorni dalla loro adozione.
4. L'Elenco è aggiornato annualmente in occasione dell'apertura dei termini per le nuove iscrizioni e la verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli iscritti e, in corso d'anno, per i soli casi di sospensione o cancellazione.

#### Art. 10

##### Casi di sospensione e cancellazione dall'Elenco

1. In caso di sopravvenuta modifica dei requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge per l'iscrizione all'Elenco il Servizio comunica via PEC agli Enti iscritti non in regola con le nuove disposizioni la sospensione dall'Elenco e la necessità di adeguarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Gli Enti interessati comunicano via PEC al Servizio l'avvenuto adeguamento. Qualora gli Enti non provvedano nei termini indicati è disposta la cancellazione ai sensi del comma 5, lettera d).

2. La sospensione è prevista anche in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione o richiesta di conferma, verificata anche a campione. In tal caso se la carenza è sanabile il Servizio assegna un termine non superiore a trenta giorni all'Ente interessato per regolarizzare la propria posizione, in mancanza provvede alla cancellazione dall'Elenco, ai sensi del comma 5, lettera c). Se la carenza non è sanabile ovvero l'Ente interessato non ottempera nei termini stabiliti è prevista la cancellazione dall'Elenco.
3. Se la sospensione avviene in corso di realizzazione di interventi finanziati ai sensi della legge e la posizione dell'Ente interessato dal provvedimento è successivamente regolarizzata nei termini indicati rispettivamente ai commi 1 e 2 le attività oggetto di finanziamento possono essere portate a compimento.
4. La sospensione e la cancellazione sono disposte con decreto del Direttore del Servizio.
5. Il Servizio dispone la cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:
  - a) richiesta motivata di cancellazione da parte dell'Ente interessato, inviata al Servizio esclusivamente mediante PEC dell'Ente gestore;
  - b) mancata o tardiva presentazione della conferma del mantenimento dell'iscrizione all'Elenco;
  - c) carenza dei requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione o conferma, acclarata anche a seguito di controlli a campione;
  - d) mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1.
6. L'Ente nei cui confronti è stato adottato un decreto di cancellazione dall'Elenco per le motivazioni di cui al comma 5, lettera c), non può presentare domanda di iscrizione all'Elenco per i due anni scolastici successivi alla data del provvedimento.
7. Se la cancellazione per le motivazioni di cui al comma 5, lettera c) avviene in corso di realizzazione di interventi finanziati ai sensi della legge sono disposte contestualmente la decadenza dai finanziamenti concessi, la revoca della concessione e la restituzione di eventuali somme già liquidate in via anticipata.

### **Capo III**

#### **Disposizioni particolari per il finanziamento dei corsi di studio pre-AFAM in uno strumento musicale o in canto e nelle relative discipline collegate**

##### **Art. 11**

###### **Contenuti del bando**

1. Il Direttore del Servizio emana entro il 10 aprile di ciascun anno apposito bando pubblico per il finanziamento dei corsi di studio pre-AFAM in uno strumento musicale o in canto e nelle relative discipline collegate.
2. Il bando indica le risorse finanziarie disponibili, da ripartire in base ai criteri indicati ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge.
3. Il bando è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica.

##### **Art. 12**

###### **Modalità di presentazione delle domande e di avvio del procedimento**

1. Ciascun Ente gestore iscritto all'Elenco può presentare entro il 30 aprile di ogni anno un'unica domanda di contributo, indipendentemente dal numero di scuole non statali di musica da esso gestite, redatta utilizzando l'apposita modulistica allegata al bando e trasmessa esclusivamente mediante PEC dell'Ente gestore ovvero mediante l'applicativo informatico dedicato, secondo quanto indicato nel bando.

2. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente gestore, è corredata a pena di inammissibilità di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 della legge, nonché della seguente documentazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente gestore:
  - a) una relazione illustrativa dell'attività realizzata dalla scuola non statale di musica nell'anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda di contributo e di quella dell'anno scolastico di presentazione della domanda, incentrata sull'attività didattica dei corsi di studio attivati per gli insegnamenti pre-AFAM principali di strumento musicale e di canto;
  - b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa utilizzando l'apposita modulistica allegata al bando, attestante:
    - 1) il numero e la denominazione degli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto e degli insegnamenti nelle relative discipline collegate per i quali sono stati avviati corsi di studio pre-AFAM con allievi iscritti nelle sedi del territorio regionale sia nell'anno scolastico per cui si presenta la domanda che per il precedente;
    - 2) il numero degli allievi iscritti e frequentanti i predetti corsi di studio pre-AFAM nell'anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda;
    - 3) il numero degli allievi iscritti nell'anno scolastico precedente ai predetti corsi di studio pre-AFAM, che abbiano frequentato il corso per l'intera durata e fino alla chiusura dell'anno scolastico e che si siano reinscritti per l'anno scolastico per cui si presenta la domanda;
    - 4) il numero dei nuovi allievi iscritti e frequentanti i predetti corsi di studio pre-AFAM nell'anno scolastico di presentazione della domanda;
    - 5) per ognuno dei suddetti corsi di studio, il numero di lezioni previste per ciascun allievo iscritto e le date di inizio e fine delle lezioni svolte e da svolgersi nell'arco temporale di riferimento dei corsi di studio pre-AFAM dell'anno scolastico per cui si presenta la domanda;
  - c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente il numero delle attestazioni di fine livello pre-AFAM relative agli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto o agli insegnamenti di altre discipline collegate agli insegnamenti principali conseguite dagli allievi della scuola non statale di musica e rilasciate da Istituzioni dell'AFAM nei due anni scolastici precedenti a quello di presentazione della domanda;
  - d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il numero di convenzioni o accordi sottoscritti dall'Ente gestore, eventualmente per il tramite delle associazioni di rete tra Enti gestori di scuole non statali di musica, con Istituzioni dell'AFAM ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge.
3. Alla domanda è allegata la documentazione ulteriore eventualmente richiesta dal bando.
4. L'avvio del procedimento è pubblicato sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.

#### Art. 13

##### Tipologie di spese ammissibili

1. Si considerano ammissibili le seguenti tipologie di spesa, direttamente collegate alla realizzazione dei corsi di studio pre-AFAM:
  - a) spese per compensi al personale docente, comprendenti retribuzione e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi;
  - b) spese per acquisto di materiale didattico utilizzato per lo svolgimento delle lezioni;
  - c) spese per noleggio o manutenzione di strumenti musicali utilizzati per le lezioni;

- d) spese per acquisto di strumenti musicali utilizzati per le lezioni, per un importo non superiore al 15 per cento del contributo assegnato e comunque fino all'ammontare massimo di 1.000,00 euro;
  - e) spese generali riferite alla realizzazione dell'attività didattica, per un importo non superiore al 10 per cento del contributo assegnato.
2. Le spese devono essere sostenute e pagate nell'anno scolastico per il quale è presentata la domanda di contributo.

#### Art. 14

##### Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. Il decreto di riparto dei contributi è adottato dal Direttore del Servizio.
2. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. Su richiesta del beneficiario con il decreto di concessione è erogato un anticipo pari al settanta per cento del contributo concesso. Se il beneficiario ha natura di impresa e l'importo del contributo è superiore a quindicimila euro l'erogazione dell'anticipo è subordinata alla previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, prestata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Se il beneficiario non ha natura di impresa per l'erogazione dell'anticipo non è necessaria la prestazione della garanzia.
4. Il saldo del contributo è erogato con decreto del Direttore del Servizio a seguito dell'approvazione dei rendiconti, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione.
5. I decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica.

#### Capo IV

### **Disposizioni particolari per il finanziamento dei corsi di studio per l'insegnamento musicale di base in uno strumento musicale o in canto con programma didattico di tipo libero**

#### Articolo 15

##### Contenuti del bando

1. Il Direttore del Servizio emana entro il 10 agosto di ciascun anno apposito bando pubblico per il finanziamento dei corsi di studio per l'insegnamento musicale di base in uno strumento musicale o in canto con programma didattico di tipo libero.
2. Il bando indica le risorse finanziarie disponibili, da ripartire in base ai parametri indicati all'articolo 11 della legge.
3. Il bando è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica.

#### Articolo 16

##### Modalità di presentazione delle domande

1. Ciascun Ente gestore iscritto all'Elenco può presentare, indipendentemente dal numero di scuole non statali di musica da esso gestite, un'unica domanda di contributo entro il 31 agosto di ogni anno, redatta utilizzando l'apposita modulistica allegata al bando e trasmessa al Servizio esclusivamente mediante PEC dell'Ente gestore ovvero mediante l'applicativo informatico dedicato, secondo quanto indicato nel bando.

2. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente gestore, è corredata a pena di inammissibilità di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti all'articolo 9 della legge, nonché della seguente documentazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente gestore:
  - a) una relazione illustrativa dell'attività realizzata dalla scuola non statale di musica nell'anno scolastico di presentazione della domanda di contributo, incentrata sull'attività didattica dei corsi di studio attivati per gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto con programma didattico libero;
  - b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa utilizzando l'apposita modulistica allegata al bando, attestante:
    - 1) il numero e la denominazione degli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto per i quali sono stati avviati corsi di studio con programma didattico di tipo libero attivati con allievi iscritti nelle sedi site sul territorio regionale nell'anno scolastico per cui è presentata la domanda di contributo;
    - 2) il numero degli allievi iscritti ai predetti corsi di studio con programma didattico di tipo libero nell'anno scolastico di presentazione della domanda che abbiano frequentato il corso per l'intera durata;
    - 3) per ciascuno dei predetti corsi di studio, il numero di lezioni previste per ogni allievo iscritto e le date di inizio e fine delle lezioni svolte nell'arco temporale di riferimento dei corsi di studio con programma didattico di tipo libero dell'anno scolastico per cui si presenta la domanda;
    - 4) l'aver o meno stabilito la sede principale della scuola non statale di musica in un Comune con popolazione inferiore ai tremila abitanti in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
3. Alla domanda è allegata la documentazione ulteriore eventualmente richiesta dal bando.
4. L'avvio del procedimento è pubblicato sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.

#### Articolo 17

##### Tipologie di spese ammissibili

1. Si considerano ammissibili le seguenti tipologie di spesa, direttamente collegate alla realizzazione dei corsi di studio con programma didattico di tipo libero:
  - a) spese per compensi al personale docente, comprendente retribuzione e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi;
  - b) spese per acquisto di materiale didattico utilizzato per lo svolgimento delle lezioni;
  - c) spese per noleggio o manutenzione di strumenti musicali utilizzati per le lezioni;
  - d) spese per acquisto di strumenti musicali utilizzati per le lezioni, per un importo non superiore al 15 per cento del contributo assegnato e comunque fino all'ammontare massimo di 1.000,00 euro;
  - e) spese generali riferite alla realizzazione dell'attività didattica, per un importo non superiore al 10 per cento del contributo assegnato.
2. Le spese devono essere sostenute e pagate nell'anno scolastico per il quale è presentata la domanda di contributo.

#### Art. 18

##### Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. Il decreto di riparto dei contributi è adottato dal Direttore del Servizio.

2. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. Gli elenchi dei soggetti beneficiari con gli importi dei relativi contributi e di quelli esclusi, con l'indicazione dei motivi di esclusione, sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica.
4. Su richiesta del beneficiario con il decreto di concessione è erogato un anticipo pari al settanta per cento del contributo concesso. Se il beneficiario ha natura di impresa e l'importo del contributo è superiore a quindicimila euro l'erogazione dell'anticipo è subordinata alla previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, prestata con le modalità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. Se il beneficiario non ha natura di impresa per l'erogazione dell'anticipo non è necessaria la prestazione della garanzia.
5. Il saldo del contributo è erogato con decreto del Direttore del Servizio a seguito dell'approvazione dei rendiconti, entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione.
6. I decreti di cui ai commi 1, 2 e 5 sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica.

## **Capo V**

### **Disposizioni particolari per il finanziamento di progetti didattici musicali realizzati da associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica**

#### Art. 19

##### Contenuti del bando

1. Il Direttore del Servizio emana entro il 31 marzo di ciascun anno apposito bando pubblico per il finanziamento di progetti didattici musicali realizzati da associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica.
2. Il bando reca, in particolare, l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a) le risorse finanziarie disponibili;
  - b) le date di presentazione delle domande di contributo e dei rendiconti;
  - c) l'importo massimo concedibile per ciascun progetto, anche in base all'entità della dotazione finanziaria complessivamente disponibile;
  - d) i sub criteri di valutazione e i relativi punteggi, previsti al fine di specificare e graduare i criteri e i punteggi massimi indicati all'articolo 23;
  - e) i criteri di priorità in caso di parità di punteggio tra diverse domande.
3. Il bando è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica.

#### Art. 20

##### Modalità di presentazione delle domande

1. Ciascuna associazione di rete tra Enti gestori di scuole non statali di musica può presentare un'unica domanda di contributo, entro la data indicata nel bando di cui all'articolo 19, per la realizzazione, nell'anno in cui viene presentata l'istanza, di un progetto rientrante in una delle tipologie indicate all'articolo 13 della legge.
2. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'associazione di rete, è redatta utilizzando l'apposita modulistica allegata al bando e trasmessa esclusivamente tramite PEC.
3. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'associazione di rete:

- a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge;
  - b) un progetto didattico musicale per la promozione dell'educazione e la formazione musicale di base, con specifica indicazione della tipologia individuata tra quelle indicate all'articolo 13 della legge, dei destinatari dell'intervento, delle finalità e di un preventivo di spesa per la realizzazione delle attività progettuali;
  - c) un cronoprogramma delle attività previste dal progetto didattico musicale distribuite nell'arco temporale dell'anno solare di riferimento.
4. Alla domanda è allegata la documentazione ulteriore eventualmente richiesta dal bando.
  5. L'avvio del procedimento è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.

#### Art. 21

##### Tipologie di spese ammissibili

1. Si considerano ammissibili le seguenti tipologie di spesa, direttamente collegate alla realizzazione dei progetti didattici musicali:
  - a) spese per personale docente, comprendente retribuzione e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi;
  - b) spese per acquisto di materiale didattico;
  - c) spese per noleggio o manutenzione di strumenti musicali;
  - d) spese per acquisto di strumenti musicali, per un importo non superiore al 15 per cento del contributo assegnato e comunque fino all'ammontare massimo di 1.000,00 euro;
  - e) spese generali riferite alla realizzazione dell'attività, per un importo non superiore al 10 per cento del contributo assegnato.
2. Non sono ammissibili spese inerenti la realizzazione di iniziative escluse dal finanziamento ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge.
3. Le spese sono sostenute e pagate dall'associazione di rete direttamente e per conto degli Enti gestori delle scuole non statali di musica iscritte all'Elenco, nell'anno per il quale è presentata la domanda di contributo.

#### Art. 22

##### Commissione di valutazione

1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dei progetti, la coerenza col fine specifico della legge, nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Il Direttore centrale della Direzione competente in materia di istruzione nomina con proprio decreto, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Commissione di valutazione dei progetti.
3. La Commissione è composta di norma dai seguenti membri:
  - il Direttore del Servizio competente in materia di istruzione, o suo delegato;
  - il Direttore del Servizio competente in materia di cultura, o suo delegato;
  - il Direttore del Servizio competente in materia di politiche sociali e disabilità, o suo delegato.
4. Quando lo ritenga necessario in base ai progetti didattici musicali pervenuti, il Direttore centrale integra la commissione mediante la nomina di componenti esterni, esperti nelle materie di volta in volta ritenute essenziali ai fini della valutazione.

5. La Commissione opera con un numero dispari di componenti, esamina i progetti ammissibili, effettua la valutazione comparativa in base ai criteri e ai parametri indicati all'articolo 23 e attribuisce i relativi punteggi.

#### Art. 23

##### Criteri, parametri e punteggi di valutazione dei progetti

1. Ai fini della valutazione dei progetti didattici musicali sono individuati i seguenti criteri ed il corrispondente peso:
  - a) qualità dell'iniziativa: fino a 50 punti, da attribuire in base alla rispondenza della proposta progettuale ai seguenti sub criteri: fabbisogni del contesto di riferimento, livello di definizione dei destinatari, degli obiettivi educativi e dell'efficacia del progetto in termini di capacità di raggiungere i risultati attesi, attendibilità delle analisi di contesto e delle valutazioni portate a supporto dell'impianto progettuale, coerenza interna della proposta progettuale, risorse umane, finanziarie e strumentali previste per la realizzazione della stessa, verifica delle competenze acquisite, modalità di monitoraggio e controllo della qualità delle iniziative previste, competenza dei soggetti coinvolti nel progetto;
  - b) pertinenza del progetto rispetto alle tipologie previste all'articolo 13 della legge: fino a 30 punti, da assegnare in considerazione dell'aderenza agli obiettivi della legge, alle tipologie di azione e alle priorità trasversali e specifiche identificate nel bando, alle prospettive di sviluppo migliorativo e innovatività, alla promozione dell'equità e al superamento delle situazioni di criticità e svantaggio, al minore status socio-economico e culturale delle famiglie di origine degli studenti, alle minori dotazioni strutturali destinate all'apprendimento musicale, alla presenza di interventi di sensibilizzazione sui temi dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione;
  - c) ricaduta dell'iniziativa sul territorio regionale: fino a 20 punti, da distribuire in base al numero degli Enti gestori di scuole di musica non statali coinvolti nel progetto aventi sede legale sul territorio regionale, al numero di province coinvolte, alle modalità di coinvolgimento della rete, ai collegamenti con il territorio e al coinvolgimento nell'iniziativa di altri enti, anche del terzo settore.
2. Il bando individua per ciascun criterio i sub criteri di valutazione definendo i relativi punteggi e stabilisce il punteggio minimo di ammissibilità dei progetti e i criteri di priorità in caso di parità di punteggio tra diverse domande.

#### Art. 24

##### Formazione della graduatoria dei progetti

1. Conclusa la fase di valutazione, con provvedimento del Direttore di Servizio pubblicato sul sito web istituzionale della Regione entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande sono approvati:
  - a) la graduatoria dei progetti didattici musicali finanziabili, con l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del finanziamento regionale assegnato, nonché l'elenco di quelli ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;
  - b) l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la relativa motivazione.
2. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria e per un importo massimo stabilito nel bando.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore. In tal caso il beneficiario può coprire la differenza cofinanziando il progetto oppure rimodulare la spesa complessiva, previa autorizzazione del Servizio.

4. Fatto salvo il caso previsto dal comma 3, con riferimento ai progetti collocati in graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali, o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere previamente autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda.
5. Si considerano sostanziali le variazioni che comportano la modifica del punteggio assegnato sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 23.

#### Art. 25

##### Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. Il provvedimento di concessione dei contributi è adottato dal Direttore del Servizio entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione della graduatoria dei progetti didattici musicali finanziabili.
2. Su richiesta del beneficiario, con il decreto di concessione può essere erogato un anticipo pari al cinquanta per cento del contributo concesso; per l'erogazione dell'anticipo non è necessaria la prestazione della garanzia.
3. Il saldo del contributo è erogato con decreto del Direttore del Servizio a seguito dell'approvazione del rendiconto, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dello stesso.

#### Capo VI

##### Disposizioni procedurali comuni ai Capi III, IV e V

#### Art. 26

##### Modalità di rendicontazione della spesa

1. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge, è redatto sull'apposita modulistica predisposta dal Servizio, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente gestore e trasmesso esclusivamente tramite PEC dell'Ente gestore all'indirizzo indicato nel bando.
2. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al Capo III è presentato da ciascun beneficiario entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.
3. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al Capo IV è presentato da ciascun beneficiario entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.
4. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al Capo V è presentato al Servizio nei termini indicati dal bando.
5. I beneficiari del contributo presentano il rendiconto con le modalità previste dal Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000 e allegano a corredo i documenti di seguito indicati, sottoscritti digitalmente a seconda dei casi dal legale rappresentante dell'Ente gestore o dell'associazione di rete:
  - a) per il Capo III: relazione illustrativa dell'attività della scuola non statale di musica svolta nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo e di quella svolta nell'anno scolastico precedente, con particolare evidenza per l'attività didattica dei corsi pre-AFAM;
  - b) per il Capo IV: relazione illustrativa dell'attività della scuola non statale di musica svolta nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo, con particolare evidenza per l'attività didattica dei corsi di studio attivati per gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto con programma didattico libero;

- c) per il Capo V: relazione illustrativa del progetto didattico musicale realizzato, contenente l'indicazione delle attività svolte e in particolare la dimostrazione della loro corrispondenza a quanto previsto in sede di presentazione della domanda o, nel caso, le motivazioni degli eventuali scostamenti verificatisi;
  - d) per i Capi III, IV e V: dichiarazione attestante l'utilizzo del contributo e l'assenza di sovrapposizione di finanziamenti a copertura dei costi relativi all'attività finanziata.
6. Qualora dalla rendicontazione risulti sostenuta una maggiore spesa rispetto all'ammontare del contributo concesso, resta fermo l'importo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene rideterminato.

#### Art. 27

##### Revoca del contributo

1. I contributi concessi ai sensi della legge sono revocati nei seguenti casi:
  - a) rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
  - b) perdita o mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità richiesti e dichiarati all'atto della presentazione della domanda di contributo;
  - c) mancata presentazione del rendiconto entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando;
  - d) inadempimento del beneficiario.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 28

##### Cumulo con altri contributi

1. I contributi possono essere cumulati con altri contributi, pubblici e privati, comunque denominati, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, purché la sommatoria non superi l'ammontare dei costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dei corsi di studio o dei progetti. In caso contrario, il contributo regionale viene conseguentemente rideterminato.

### **Capo VI**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

#### Art. 29

##### Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della legge regionale 2 giugno 1998, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 e comunque fino alla conclusione dei procedimenti avviati nel corso del 2023.
2. Le domande di contributo a valere sui Capi I, II e III del Titolo II della legge possono essere presentate, con le tempistiche indicate nei predetti Capi, a partire dall'1 gennaio 2024.

#### Art. 30

##### Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

#### Art. 31

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE